



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

CHIETI PESCARA



**BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0
Anno 2019**

PARTE GENERALE DEL BANDO

Articolo 1 – Finalità

1. La Camera di Commercio Chieti Pescara nell'ambito delle attività previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, a seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 22 maggio 2017 (pubblicato in GURI n. 149 del 28 giugno 2017) che ha approvato il progetto "Punto Impresa Digitale" (PID) e del successivo decreto del 2 marzo 2018 (pubblicato in GURI n. 92 del 20 aprile 2018) che ha esteso il numero di Camere di commercio aderenti al suddetto progetto, intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso:
 - la diffusione della **"cultura digitale"** tra le MPMI della circoscrizione territoriale camerale;
 - **l'innalzamento della consapevolezza** delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui suoi benefici;
 - **il sostegno economico** alle iniziative di digitalizzazione in ottica Impresa 4.0¹ implementate dalle imprese del territorio in parallelo con i servizi offerti dai PID.
2. Nello specifico, con l'iniziativa "Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2019" sono proposte due Misure - **Misura A** e **Misura B** - che rispondono ai seguenti obiettivi tra loro complementari:
 - sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati nel campo dell'utilizzo delle tecnologie I4.0, attraverso la realizzazione di progetti in grado di mettere in luce i vantaggi ottenibili attraverso il nuovo paradigma tecnologico e produttivo;
 - promuovere l'utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0;
 - stimolare la domanda da parte delle MPMI del territorio della Camera di commercio, di servizi per il trasferimento di soluzioni tecnologiche e/o realizzare innovazioni tecnologiche e/o implementare modelli di business derivanti dall'applicazione di tecnologie I4.0.

Articolo 2 – Ambiti di intervento

1. Con il presente Bando si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto (*voucher*), le seguenti misure di innovazione tecnologica I4.0:
 - **Misura A** – Progetti condivisi da più imprese, presentati secondo quanto specificato nella parte generale del presente Bando e nella "Scheda 1 – Misura A";
 - **Misura B** – Progetti presentati da singole imprese secondo quanto specificato nella parte generale del presente Bando e nella "Scheda 2 – Misura B".
2. Le disposizioni specifiche relative alle **Misure A e B** previste nella "Scheda 1 - Misura A" e nella "Scheda 2 - Misura B" formano parte integrante e sostanziale del presente Bando. Le

¹ I termini **"Industria 4.0"**, **"Impresa 4.0"** o, abbreviato, **"I4.0"** utilizzati di seguito si riferiscono agli ambiti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 3, Elenco 1, del presente Bando.

previsioni della presente parte generale del Bando, dove non diversamente specificato, si intendono relative **sia alla Misura A** che alla **Misura B**.

3. Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale I4.0 ricompresi nel presente Bando sono:

- **Elenco 1:** utilizzo delle tecnologie di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i., inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi e, specificamente:
 - soluzioni per la manifattura avanzata
 - manifattura additiva
 - soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa dell'ambiente reale e nell'ambiente reale (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D)
 - simulazione
 - integrazione verticale e orizzontale
 - Industrial Internet e IoT
 - cloud
 - cybersicurezza e business continuity
 - big data e analytics
 - soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della supply chain e della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. sistemi che abilitano soluzioni di Drop Shipping, di "azzeramento di magazzino" e di "just in time")
 - software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-impresa, impresa-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field; incluse attività connesse a sistemi informativi e gestionali - ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.- e progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc)
- **Elenco 2:** utilizzo di altre tecnologie digitali, purché propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1:
 - sistemi di e-commerce
 - sistemi di pagamento mobile e/o via Internet e fintech
 - sistemi EDI, electronic data interchange
 - geolocalizzazione
 - tecnologie per l'in-store customer experience
 - system integration applicata all'automazione dei processi.

Articolo 3 – Dotazione finanziaria, natura ed entità dell'agevolazione

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro 80.000,00 e sono suddivise come da tabella seguente:

- **Misura A**, euro 40.000,00;
 - **Misura B**, euro 40.000,00;
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.
 3. I voucher avranno un importo unitario massimo di euro 10.000,00.
 4. L'entità massima dell'agevolazione non può superare il 70% delle spese ammissibili.

5. Tanto per la **Misura A** che per la **Misura B**, alle imprese in possesso del rating di legalità verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali *de minimis*.

6. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, *comma 2*, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

7. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:

- effettuare compensazioni e spostamenti delle risorse da una misura all'altra;
- incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il bando;
- chiudere i termini della presentazione delle domande, in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
- riaprire i termini di presentazione delle domande, in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

Articolo 4 - Soggetti beneficiari

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda, presentino i seguenti requisiti:
 - a) essere Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014²;
 - b) avere sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Chieti Pescara;
 - c) essere attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
 - d) essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
 - e) non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - f) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
 - g) aver assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
 - h) ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, non avere forniture in essere con la Camera di commercio di Chieti Pescara al momento della liquidazione del voucher³.

² Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

³ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

2. I requisiti di cui al comma 1, lettere da b) a g), devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello della liquidazione del voucher.

Articolo 5 – Soggetti destinatari dei voucher

1. Sia per la **Misura A** che per la **Misura B**, i voucher sono concessi alla singola impresa che presenta domanda di contributo.
2. Tuttavia, per la sola Misura A, l'impresa richiedente deve partecipare ad un progetto aggregato predisposto da un unico proponente, secondo le modalità descritte nella "Scheda 1 - Misura A".
3. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo** alternativa tra le **Misure A e Misura B**: se si presenta una domanda per la Misura A non può essere presentata un'ulteriore domanda per la Misura B e viceversa. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico.

Articolo 6 – Fornitori di beni e servizi

1. Per entrambe le Misure, i fornitori di beni e servizi non possono essere soggetti beneficiari della stessa Misura (Misura A o Misura B) in cui si presentano come fornitori. Inoltre, un fornitore di beni e/o di servizi non può essere fornitore dell'impresa beneficiaria con la quale è in rapporto di controllo/collegamento – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile - e/o abbia assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.⁴
2. Per i requisiti specifici dei fornitori della **Misura A** e della **Misura B** si fa riferimento a quanto indicato rispettivamente nella "Scheda 1 - Misura A" e "Scheda 2 – Misura B" del presente bando.

Articolo 7 – Spese ammissibili

1. **Per la Misura A** e la **Misura B** sono ammissibili le spese per:
 - a) servizi di consulenza e/o formazione relativi ad una o più tecnologie tra quelle previste all'art. 2, comma 3 del presente Bando. Tali spese devono rappresentare almeno il 50% delle spese ammissibili;
 - b) acquisto di beni e servizi strumentali, nel limite massimo del 50% delle spese ammissibili, funzionali all'acquisizione delle tecnologie abilitanti di cui all'art. 2, comma 3.
2. Sono escluse le spese di trasporto, vitto e alloggio e generali.
3. L'acquisto di beni e di servizi di consulenza o formazione non potranno in nessun caso ricomprendere le seguenti attività:
 - assistenza per acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);

⁴ Per "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

- in generale, supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge o di consulenza/assistenza relativa, in modo preponderante, a tematiche di tipo fiscale, finanziario o giuridico.
4. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, pena la non ammissibilità, il riferimento a quali ambiti tecnologici, tra quelli indicati all'art. 2, comma 3, Elenco 1 del presente Bando, si riferisce la spesa, con l'indicazione della ragione sociale e partita IVA dei fornitori. In particolare, nel caso di spese relative a servizi di consulenza e formazione sulle tecnologie di cui all'art. 2 comma 3, Elenco 2, la domanda di contributo – pena la non ammissibilità - dovrà contenere la motivazione dell'utilizzo ed il collegamento con le tecnologie dell'Elenco 1.
 5. Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal 01/01/2019 fino al 120° giorno successivo alla data della Determinazione di approvazione delle graduatorie delle domande ammesse a contributo⁵.
 6. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

Articolo 8 - Normativa europea di riferimento

1. Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi, in regime "de minimis", ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 51 del 22.2.2019) - ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).
2. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa "unica"⁶ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari. Al momento della presentazione della domanda, il rappresentante legale di ogni impresa rilascerà idonea dichiarazione in merito.
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

⁵ Si intenderanno validamente sostenute prima della presentazione della domanda, le spese comprovate dal possesso di una fattura, o di altro documento contabile con analoga finalità probatoria, recante data successiva al 31 dicembre 2018.

⁶ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

Articolo 9 – Presentazione delle domande

1. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 8:00 del **10/04/2019 alle ore 21:00 del 15/07/2019**. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.
2. L’invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all’invio delle pratiche telematiche, nel qual caso dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) modulo di procura per l’invio telematico (scaricabile dal sito internet camerale www.chpe.camcom.it alla sezione **Pubblicità Legale** sottoscritto con firma autografa del titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente, acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale, valida, dell’intermediario;
 - b) copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente.
3. A pena di esclusione, alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa o dal soggetto delegato;
 - b) ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa:
 - modulo di domanda, disponibile sul sito internet www.chpe.camcom.it alla sezione **Pubblicità Legale**, compilato in ogni sua parte;
 - **per la Misura A**, la documentazione prevista nella “Scheda 1 – Misura A”
 - **per la Misura B**, la documentazione prevista nella “Scheda 2 – Misura B”.
4. I preventivi di spesa devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all’impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo (i preventivi di spesa dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati – non saranno ammessi auto preventivi).
5. L’imposta di bollo sarà versata (salvo i casi di esenzione) **in modalità virtuale con la pratica telematica**.
6. Ai fini dell’accesso ai benefici previsti per le imprese in possesso del rating di legalità di cui agli articoli 3 comma 5 e 10 comma 4, dovrà essere allegato alla pratica telematica il modello di dichiarazione disponibile sul sito www.chpe.camcom.it alla sezione **Pubblicità Legale**.
7. È obbligatoria l’indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l’impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all’invio della domanda. L’indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull’anagrafica della domanda telematica (webtelemaco) e deve essere coincidente. In caso di procura va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.
8. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Articolo 10 – Valutazione delle domande, formazione della graduatoria, concessione

1. **Per la Misura A** è prevista una **procedura valutativa a graduatoria** (di cui all'art. 5 comma 2 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo il punteggio assegnato al progetto. Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, l'ammissione al contributo/voucher è condizionata alla valutazione dei requisiti di ammissibilità tecnica del progetto presentato effettuata da un apposito Nucleo di valutazione che sarà nominato con successivo provvedimento del Segretario generale della Camera di commercio. I criteri di valutazione, di assegnazione del voucher e formazione della graduatoria sono descritti nella "Scheda 1 – Misura A".
2. **Per la Misura B** è prevista una **procedura valutativa a sportello** (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, tenendo conto del punteggio del rating di legalità. Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, è prevista una verifica da parte della Camera di commercio relativa all'attinenza della domanda con gli ambiti tecnologici di cui all'art. 2, comma 3 del presente Bando e dei fornitori dei servizi di cui alla "Scheda 2 - Misura B". I criteri di valutazione, di assegnazione dei voucher e formazione della graduatoria sono descritti nella "Scheda 2 –Misura B".
3. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 7 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.
4. Al termine della fase di valutazione verranno formate le seguenti graduatorie finali:
 - **per la Misura A**, in ordine di punteggio dei progetti cui afferiscono le domande;
 - **per la Misura B**, in ordine cronologico di presentazione delle domande.Nel rispetto dell'art. 5 ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 e successive modificazioni e tenuto conto del D.M. 20 febbraio 2014, n. 57 (MEF-MiSE), nell'ambito della sola Misura B si riconosce una priorità in graduatoria alle imprese in possesso del rating di legalità tenendo conto del punteggio e, a parità di punteggio, dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
5. Successivamente alla formazione delle graduatorie, il Segretario generale approva i seguenti elenchi con propria Determinazione pubblicata sul sito della Camera di commercio:
 - l'elenco delle domande **ammesse e finanziabili** per ciascuna Misura;
 - l'elenco delle domande **ammesse non finanziabili** (che superano la soglia minima prevista da ciascuna misura per l'ammissione ma non finanziate per esaurimento delle risorse a disposizione);
 - l'elenco delle domande **non ammesse** (per mancato superamento dell'istruttoria formale e/o tecnica).Si precisa che la pubblicazione degli elenchi può essere differenziata nel tempo in funzione della specifica Misura.
6. Le domande "ammesse non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili" possono essere successivamente finanziate, fatta salva le possibilità di cui all'art. 3, comma 7 del presente Bando, nel caso in cui entro massimo 90 giorni dalla data di approvazione della Determinazione di concessione si liberino risorse in seguito a rinunce o approvazione di

decadenze dal contributo concesso. In tal caso, entro 30 giorni da questo termine, con provvedimento del Responsabile del Procedimento è approvato lo scorrimento della graduatoria.

Articolo 11 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei voucher

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento minimo effettivo non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo;
 - d) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
 - e) a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata scrivendo all'indirizzo promozione@chpe.camcom.it. Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio Chieti Pescara. A tale proposito si precisa che non sono accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute alla Camera di commercio Chieti Pescara successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione;
 - f) a segnalare l'eventuale perdita, prima dell'erogazione del voucher, del rating di legalità.

Articolo 12 – Cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
 - b) con aiuti in esenzione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

Articolo 13 – Rendicontazione e liquidazione del voucher

1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente art. 11 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher. Sul sito internet camerale www.chpe.camcom.it alla sezione **Pubblicità Legale**, sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.
Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet www.chpe.camcom.it alla sezione **Pubblicità Legale**), firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle

- attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
- b) copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera a), debitamente quietanzati;
 - c) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, ecc.);
 - d) nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo;
 - e) nel caso di domande a valere sulla Misura A, relazione finale di intervento firmata digitalmente dal Legale Rappresentante del Responsabile Tecnico di progetto, contenente i risultati conseguiti dalle imprese partecipanti e corredata dal Report di *self-assessment* di maturità digitale compilato "Selfi4.0" (il modello può essere trovato sul portale nazionale dei PID: www.puntoimpresadigitale.camcom.it) e/o dal Report "Zoom 4.0" di *assessment* guidato realizzato dal Digital Promoter della CCIAA, per ciascuna impresa partecipante;
 - f) nel caso di domande a valere sulla Misura B, una relazione finale firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher, di consuntivazione delle attività realizzate ed il Report di *self-assessment* di maturità digitale compilato "Selfi4.0" (il modello può essere trovato sul portale nazionale dei PID: www.puntoimpresadigitale.camcom.it) e/o il Report "Zoom 4.0" di *assessment* guidato, realizzato dal Digital Promoter della CCIAA.
2. Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente entro e non oltre il 120° giorno successivo alla data della Determinazione di approvazione delle graduatorie delle domande ammesse a contributo pena la decadenza dal voucher. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal voucher.

Articolo 14 – Controlli

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

Articolo 15 – Revoca del voucher

1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:
- a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
 - b) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 13;
 - c) venire meno, prima della liquidazione del voucher, dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere da b) a g);
 - d) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;

- e) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 14 per cause imputabili al beneficiario;
 - f) esito negativo dei controlli di cui all'art. 14.
2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Articolo 16 – Mancata liquidazione e revoca nel caso della Misura A

1. Le imprese partecipanti ai progetti di cui alla **Misura A** mantengono il diritto alla liquidazione del voucher, se dovuto, indipendentemente dalla situazione di liquidazione del voucher, o eventuale provvedimento di revoca, riguardante altre imprese partecipanti al medesimo progetto.

Articolo 17 – Responsabile unico del procedimento (RUP)

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il dott. Gianluca De Santis, Responsabile Ufficio Orientamento al Lavoro, PID.

Articolo 18 – Norme per la tutela della privacy

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio Industria ed Artigianato Chieti Pescara (di seguito anche "CCIAA") intende informarla sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.
2. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ex art. 6, par. 1, lett. c del GDPR) di cui all'art. 1 del presente bando. Tali finalità comprendono:
- ✓ le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,
 - ✓ l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.
- Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.
3. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Punto Impresa Digitale (PID) con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.

4. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:

i dati acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio (comprese le persone fisiche componenti i Nuclei di valutazione di cui all'art. 10) anche da Società del Sistema camerale appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

5. Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

6. Diritti degli interessati: ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

- a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta organizzazione@chpe.camcom.it con idonea comunicazione;
- c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

7. Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA Chieti Pescara con sede legale in Via F.lli Pomilio – Chieti P.I. e C.F. 02558590697, tel. 08715450, email organizzazione@chpe.camcom.it pec cciaa@pec.chpe.camcom.it, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd-privacy@chpe.camcom.it.

SCHEDA 1 – MISURA A

PROGETTI FINALIZZATI ALL'INTRODUZIONE NELLE IMPRESE DI TECNOLOGIE I4.0

a) Tipologia di intervento

Le MPMI aventi sede legale e/o operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio Chieti Pescara possono presentare domande di contributo relative a progetti finalizzati all'introduzione nelle imprese delle tecnologie di cui all'art. 2, comma 3 della parte generale del presente Bando.

Tali progetti riguardano da 3 a 20 imprese, le quali condividono gli obiettivi del progetto come, a titolo esemplificativo, la tipologia di tecnologie I4.0 impiegate, le modalità di erogazione ed accesso ai servizi di consulenza previsti dal progetto, la creazione di servizi innovativi o di sistemi o strumenti comuni, l'efficienza e l'integrazione di filiere produttive o di servizio in tutti i settori economici, ulteriori finalità individuate dalle imprese relative all'impiego delle tecnologie di cui all'art. 2, comma 3 della parte generale del presente Bando.

b) Definizioni

Ai fini della presente Misura A si intende per:

- **progetto**, l'insieme di attività finalizzate al conseguimento degli obiettivi descritti alla precedente lettera a), secondo le modalità descritte nel "Modulo Misura A" (vedi successiva lettera e) della presente Scheda);
- **soggetto proponente**, l'organizzazione, tra quelle previste al successivo punto d) della presente Scheda, che definisce gli obiettivi del progetto, promuove la partecipazione delle imprese ed individua e propone alle imprese partecipanti il "fornitore principale del servizio";
- **fornitore principale del servizio**, di seguito denominato come "**Responsabile tecnico di progetto**", l'organizzazione - dotata di personalità giuridica - che coordina le attività di sviluppo del progetto, in particolare sotto il profilo tecnologico, di project management, di relazione con le imprese partecipanti, con gli ulteriori fornitori e con la Camera di commercio per gli aspetti relativi al progetto nel suo complesso. Il responsabile tecnico nomina il capo-progetto. I servizi forniti dal responsabile tecnico di progetto sono ricompresi tra le spese ammissibili alle condizioni previste dal presente Bando;
- **capo-progetto**, la persona fisica che svolge il ruolo di project manager;
- **impresa partecipante**, l'impresa che aderisce al progetto e si impegna a sviluppare le attività di propria competenza, destinataria dei voucher erogati dalla Camera di commercio. L'impresa può partecipare al massimo ad un progetto. In caso di partecipazioni plurime verrà considerata solo la prima in ordine cronologico di domanda.

c) Entità del contributo

Il contributo è assegnato nella medesima misura a tutte le imprese partecipanti al progetto fatta salva l'eventuale premialità di cui all'art. 3 comma 5 della parte generale del presente Bando.

Importo minimo di investimento (*)	Importo massimo del contributo (**)
euro 5.000,00	euro 10.000,00

(*) valore minimo dell'investimento per ciascuna impresa partecipante al progetto;

(**) non comprensivo dell'eventuale premialità di cui all'art. 3, comma 5 "Rating di legalità" della parte generale del presente Bando, concedibile nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis.

d) Soggetti proponenti

Ai fini del presente Bando, i soggetti proponenti per la Misura A possono essere:

- DIH-Digital Innovation Hub ed EDI-Ecosistema Digitale per l'Innovazione, di cui al Piano Nazionale Industria 4.0;
- centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Competence center di cui al Piano nazionale Industria 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri per l'innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
- Incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
- FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
- centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE) – (<http://www.unioncamere.gov.it/P42A3764C3669S3692/elenco-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-4-0-certificati.htm>);
- start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n.33;
- ulteriori soggetti proponenti a condizione che essi abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza alle imprese nell'ambito delle tecnologie di cui art. 2, comma 3, Elenco 1. Il soggetto proponente è tenuto, al riguardo, a fornire adeguate informazioni in fase di presentazione della domanda, attraverso la compilazione del modulo di autodichiarazione.

Ciascun soggetto proponente può presentare fino ad un massimo di due progetti aggregati.

e) Documentazione progettuale da presentare in sede di domanda

Ciascuna impresa partecipante dovrà allegare alla propria domanda, oltre a quanto previsto all'art. 9 della parte generale del Bando, i seguenti documenti:

- "Modulo Misura A", disponibile sul sito internet camerale www.chpe.camcom.it alla sezione **Pubblicità Legale**
- Copia integrale del progetto
- Dichiarazione di adesione al Progetto e scelta del Responsabile tecnico di progetto sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante dell'impresa partecipante. E' ammessa la dichiarazione trasmessa tramite intermediario di cui all'art. 9 della parte generale del

Bando. Il modello di dichiarazione di adesione è disponibile sul sito internet camerale www.chpe.camcom.it alla sezione **Pubblicità Legale**.

- E' fatto obbligo al Responsabile tecnico di progetto di fornire tempestivamente, a ciascuna impresa partecipante, il suddetto "Modulo Misura A" e la copia integrale del progetto debitamente sottoscritti con firma digitale dal suo Legale Rappresentante.

Informazioni contenute nel "Modulo Misura A" (tutti i campi sono obbligatori):

- titolo del progetto
- soggetto proponente;
- abstract del progetto;
- risultati attesi, indicatori di risultato;
- elementi innovativi e distintivi della proposta;
- tecnologie cui si riferisce l'intervento tra quelle indicate all'Elenco 1 dell'art. 2, comma 3 della parte generale del presente Bando;
- eventuali ulteriori tecnologie digitali oggetto di intervento tra quelle indicate all'Elenco 2 dell'art. 2, comma 3 della parte generale del presente Bando motivandone le ragioni ed a condizione che esse siano strettamente connesse all'impiego di almeno una delle tecnologie di cui all'Elenco 1;
- ragione sociale e partita IVA del Responsabile tecnico di progetto;
- nominativo e riferimenti del capo-progetto;
- esperienza pregressa del Responsabile tecnico di progetto secondo quanto indicato al successivo punto f) "Valutazione delle domande";
- ragione sociale e partita IVA e indicazione della parte di intervento realizzata da eventuali ulteriori fornitori;
- team tecnico di progetto e indicazione delle relative competenze maturate;
- metodologia e strumenti per la realizzazione del progetto;
- stima dei tempi e dei costi di realizzazione per ciascun partecipante e totali con relativa indicazione del contributo richiesto singolarmente e complessivamente.

E' possibile allegare alla domanda anche eventuali ulteriori documenti utili ai fini della sua valutazione.

f) Valutazione delle domande

Successivamente al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale da parte della Camera di commercio, la selezione delle idee progettuali avverrà con procedura valutativa a graduatoria, sulla base dei criteri esplicitati nella tabella sottostante ad insindacabile giudizio di una commissione valutatrice.

CRITERIO	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
a. Coerenza e qualità della proposta rispetto agli obiettivi	0 – 20
b. Qualificazione e professionalità del Responsabile tecnico di progetto sulla base della documentazione allegata	0 – 20
c. Qualità delle metodologie e degli strumenti adottati per la	0 – 15

realizzazione del progetto	
d. Novità / innovatività del progetto	0 – 15
e. Replicabilità e diffusione dei risultati del progetto	0 – 15
f. Congruità del costo rispetto ai contenuti del servizio	0 – 10
g. Completezza e chiarezza della domanda	0 – 5
PUNTEGGIO MASSIMO	100

Il Nucleo di valutazione è nominato dal Segretario generale della Camera di commercio e sarà formato da almeno 4 componenti:

- un funzionario della stessa Camera di commercio, quale coordinatore del processo di valutazione, senza diritto di voto;
- 3 o più esperti, individuati tra docenti o ricercatori universitari, specialisti di settore, esperti messi a disposizione dalle strutture appartenenti al Sistema camerale (Unioni Regionali, Aziende Speciali, società partecipate, società nazionali di Sistema), che esprimeranno i giudizi sui progetti secondo i criteri e i punteggi sopra esposti.

Il Nucleo di valutazione si insedierà entro 15 giorni di calendario dal termine di scadenza della presentazione delle domande di contributo.

Il Nucleo di valutazione esprimerà il proprio giudizio sui singoli criteri sopra esposti indicando il punteggio da assegnare secondo la scala prevista per lo specifico criterio ed una breve sintesi delle motivazioni del punteggio espresso. Il punteggio assegnato al progetto sarà pari alla media aritmetica semplice dei punteggi assegnati dai singoli componenti. Il Nucleo di valutazione sarà assistito da una segreteria messa a disposizione dagli Uffici della Camera di commercio la quale provvederà a redigere il verbale delle sedute di valutazione. Sono ritenuti ammissibili al contributo/voucher solamente i progetti che, oltre ad aver superato previamente la fase di ammissibilità formale, avranno conseguito un punteggio minimo complessivo di 65 punti su 100.

Si precisa che per la valutazione del criterio b. verranno presi in considerazione i seguenti requisiti:

- qualificazione del personale impegnato nel progetto (esperienza minima triennale);
- esperienza almeno triennale del Responsabile tecnico di progetto nel campo oggetto di intervento illustrando almeno tre attività svolte nell'ultimo triennio indicando nominativo dei clienti, obiettivo tecnologico-produttivo perseguito, descrizione dell'attività svolta per gli stessi e risultati conseguiti. Nel caso di Responsabile tecnico di progetto costituito da meno di 3 anni è ammessa la presentazione di una documentazione equivalente per attività pertinenti svolte dai componenti il team tecnico di progetto.

A parità di punteggio conseguito da due o più progetti, la graduatoria verrà determinata dall'ordine cronologico nella presentazione da parte della prima domanda presentata.

g) Assegnazione dei contributi

Al termine della fase di valutazione di merito, il Nucleo di valutazione redigerà la graduatoria finale in ordine di punteggio decrescente e l'elenco delle domande non ammesse o che non hanno superato il punteggio minimo per la loro approvazione, dandone comunicazione al RUP ai fini della successiva determinazione del Segretario generale.

SCHEDA 2 – MISURA B

CONTRIBUTI A SINGOLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI STRUMENTALI E PER CONSULENZA E/O FORMAZIONE SULLE TECNOLOGIE I4.0

a) Tipologia di intervento

Le MPMI aventi sede legale e/o operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio Chieti Pescara possono richiedere un voucher per l'acquisto di beni e servizi strumentali e per consulenza e/o formazione focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia Impresa 4.0.

Ai fini del presente Bando, l'impresa dovrà avvalersi esclusivamente per i servizi di consulenza e formazione di uno o più fornitori tra i seguenti:

- centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Competence center di cui al Piano Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri per l'innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
- incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
- FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
- centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE) – (<http://www.unioncamere.gov.it/P42A3764C3669S3692/elenco-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-4-0-certificati.htm>);
- start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
- ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza/formazione alle imprese nell'ambito delle tecnologie di cui all'art. 2, comma 3, Elenco 1 della parte generale del presente Bando. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria prima della domanda di voucher.

Relativamente ai soli servizi di formazione, l'impresa potrà avvalersi anche di agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori.

Non sono richiesti requisiti specifici per i soli fornitori di beni e servizi strumentali di cui all'art. 7 comma 1, lett. b).

Per la tipologia di spese ammissibili e le altre disposizioni si rinvia alla parte generale del presente Bando.

b) Entità del contributo

Il contributo assegnato alle imprese richiedenti le cui domande rispondono a tutte le condizioni previste dal presente Bando è riportato nella tabella che segue.

Importo minimo di Investimento (*)	Importo massimo del contributo (**)
euro 5.000,00	euro 10.000,00

(*) valore minimo del progetto presentato dall'impresa;

(**) non comprensivo dell'eventuale premialità di cui all'art. 3, comma 5 "Rating di legalità" della parte generale del presente Bando, concedibile nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis.

c) Documentazione sugli interventi da presentare in sede di domanda

Ciascuna impresa partecipante dovrà allegare alla propria domanda, oltre a quanto previsto all'art. 9 della parte generale del Bando, il "Modulo Misura B", disponibile sul sito internet camerale www.chpe.camcom.it alla sezione **Pubblicità Legale**, sottoscritto digitalmente dal Legale rappresentante dell'impresa partecipante. È ammessa la trasmissione del Modulo tramite intermediario di cui all'art. 9 della parte generale del Bando. Il Modulo Misura B contiene le seguenti informazioni (tutti i campi sono obbligatori):

- descrizione dell'intervento proposto;
- obiettivi e risultati attesi;
- previsione delle tecnologie oggetto di intervento tra quelle indicate all'Elenco 1 dell'art. 2, comma 3 della parte generale del presente Bando;
- previsione delle eventuali ulteriori tecnologie digitali oggetto di intervento tra quelle indicate all'Elenco 2 dell'art. 2, comma 3 della parte generale del presente Bando, motivandone le ragioni ed a condizione che esse siano strettamente connesse all'impiego di almeno una delle tecnologie di cui all'Elenco 1;
- eventuale percorso formativo con esplicita indicazione relativa a quali tecnologie, tra quelle previste all'art. 2, comma 3, della parte generale del presente Bando, esso si riferisce;
- ragione sociale, partita IVA dei fornitori di cui si avvarrà l'impresa richiedente e indicazione della parte di intervento da loro realizzata: costi di consulenza, costi per formazione, costi per investimenti digitali in tecnologie;
- autocertificazione del fornitore relativa a quanto previsto alla lettera a) della presente Scheda relativamente agli "ulteriori fornitori", ove applicabile.

d) Valutazione delle domande

L'Ufficio competente della Camera di commercio effettua l'istruttoria amministrativa-formale sulle domande presentate. Al superamento di tale istruttoria il predetto Ufficio effettua, eventualmente coadiuvato da esperti anche esterni alla Camera, la seguente valutazione di merito:

- attinenza dell'intervento con le tematiche Industria 4.0 (vedi punto "e") della presente "Scheda 2 – Misura B");
- appartenenza del fornitore di beni e servizi proposto all'elenco di cui al punto a) della presente "Scheda 2 - Misura B";
- coerenza dell'eventuale intervento formativo con le tecnologie di cui all'art. 2, *comma* 3, della parte generale del presente Bando.

e) Assegnazione dei contributi

Al termine della fase di valutazione, l'Ufficio camerale competente alla valutazione delle domande redigerà la graduatoria finale in ordine cronologico di presentazione delle domande, tenendo conto del livello di rating come previsto dall'art. 10 comma 4 della parte generale del presente bando. Redigerà inoltre l'elenco delle domande non ammesse o che non hanno superato la valutazione di merito, dandone comunicazione al RUP, ai fini della successiva determinazione del Segretario generale.